

TITOLO I
USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPITOLO I - GENERALITÀ
CAPITOLO II - QUALIFICHE E DENOMINAZIONI
CAPITOLO III - CLAUSOLE PRINCIPALI
(non è stata rilevata l'esistenza di usi)

CAPITOLO IV - V
MEDIAZIONE IN GENERE - PROVVISORIE E SCONTI

1) *Diritto alla provvigione*

Il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare sia comunque concluso per effetto del suo intervento.

2) *Misura e ripartizione della provvigione*

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono in relazione al valore economico dell'affare concluso.

3) *Clausola Speciale*

L'onere del pagamento della provvigione grava solo su una delle parti contraenti quando sia stata espressa la clausola " franco mediazione" o "libero da mediazione" e comunicata al mediatore stesso.

4) *Provvigione pagata pro-quota da un solo contraente*

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa. In tal caso il mediatore riceve la quota di provvigione soltanto dalla parte che ha richiesto o accettato la sua opera.

5) *Pagamento della provvigione*

La provvigione va pagata subito dopo la conclusione dell'affare. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

6) *Rimborso delle spese*

Quando l'affare sia stato concluso, la provvigione dovuta al media-

tore s'intende comprensiva delle spese dal medesimo all'uopo sostenute. Se l'affare non è stato concluso, nulla è dovuto al mediatore nel caso che egli abbia sostenuto spese di lieve entità; se invece ha sostenuto, dietro incarico espressamente dato, spese di un certo rilievo egli ha diritto al rimborso delle spese.

7) *Pluralità di mediatori*

Se l'affare è concluso per intervento di più mediatori è dovuta dai contraenti una sola provvigione da ripartire secondo quote, pure diseguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli si siano verificate in tempi e luoghi diversi; la misura di ciascuna quota va rapportata alla entità ed alla importanza dell'opera prestata da ciascun mediatore intervenuto.

8) *Controversie tra contraenti - Diritto alla provvigione*

Il mediatore ha diritto di percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore.

CAPITOLO VI - TERMINI

CAPITOLO VII - CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

(non è stata rilevata l'esistenza di usi)